



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE URBANISTICA

1° VARIANTE DI PGT

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Allegati:

- **Allegato 1:** *Raccolta delle varianti che si intende apportare ad ambiti disciplinati dal PdR, PdS e DdP del PGT vigente. Il documento contiene, per ogni azione di variante, una scheda riassuntiva con dati esplicativi, una scheda di verifica degli aspetti ambientali potenzialmente attivati e la cartografia delle specifiche modifiche apportate;
(Comprende Allegato 1.a)*
- **Allegato 2:** *Norme di piano con indicazione delle varianti introdotte (parti aggiunte/eliminate/sostituite);*
- **Allegato 3:** *Mitigazioni (allegato 4 Rapporto Ambientale PGT 2011).*

PREMESSA

Il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Brescia è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19.03.2012 n. 19378/PG e, a seguito di pubblicazione sul BURL n. 43 , dal 24 ottobre è definitivamente operativo.

Ai sensi della già allora vigente normativa di settore nazionale (cfr. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) e regionale (cfr. art. 4 della Lr. 12/05), che costituisce il recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, il Documento di Piano di predetto PGT è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, ed il Rapporto Ambientale della VAS ha costituito parte integrante degli elaborati del PGT approvato.

Ai sensi di quanto disposto dalla Lr. 12/05 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale di Brescia ha dato avvio, con Delibera di Giunta Comunale n 713 del 26.11.2012 n. 104813 PG , ad un procedimento di variante di PGT con il fine di adeguare e/o aggiornare i contenuti degli atti di pianificazione urbanistica approvati (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).

La legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia) ha recentemente modificato l'art.4 della L.r. 12/05 che nella revisione vigente dispone quanto segue (estratti di interesse):

"2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)...."

Il presente Rapporto Preliminare è predisposto in funzione della Verifica di Assoggettabilità della Variante al PGT, avviata con la medesima Delibera di Giunta Comunale di avvio del procedimento di Variante n 713 del 26.11.2012 n. 104813 PG, e Determina n 3199 del 31.12.2012 n. 115124/PG.

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Nel presente capitolo sono riassunti i principali aspetti normativi e metodologici relativi alla procedura di assoggettabilità alla VAS della variante di PGT.

Il modello metodologico procedurale per lo screening della variante è definito a livello regionale dalla DGR IX/761 del 10 novembre 2010, che prevede l'elaborazione di un Rapporto Preliminare della proposta di Variante al PGT da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti *in primis* dall'Allegato II^a della Direttiva 2001/42/CE, elaborando un supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante di PGT all'intera procedura di VAS.

Quadro normativo della VAS

L'adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 2001/42/CEE, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente, ha rappresentato un significativo passo in avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Essa ha introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull'ambiente da applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"*, così come modificato dal D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale"* nella parte seconda, titolo II^a. L'articolo 4, del titolo I^a, del decreto chiarisce che *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*. L'articolo 6 specifica che sono sottoposti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il procedimento di VAS comprende le seguenti fasi:

- a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) elaborazione del rapporto ambientale;
- c) svolgimento di consultazioni;
- d) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) decisione;
- f) informazione sulla decisione;
- g) monitoraggio.

A livello regionale, il riferimento normativo è rappresentato dalla Lr. 12/2005 del 11 marzo 2005 e ss.mm.ii. *"Legge per il governo del territorio"* che nell'articolo 4 recita: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE [...], provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi"*.

Al comma 3, del medesimo articolo, si definisce una sintetica panoramica dei contenuti della VAS: *"la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell'elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso"*.

Le disposizioni attuative in materia di VAS sono contenute nella DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 *"Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi"*, nella DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 *"Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS"*, nella DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, Lr. 12/2005; DCR n.351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli"*. Queste DGR sono state riformulate all'interno della DGR IX/761 del 10 novembre 2010 *"Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (Art. 4 Lr. 12/2005; DCR n. 371/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971"*.

Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità alla VAS

L'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce l'ambito di applicazione della VAS. In particolare i commi 1 e 2 specificano che:

1. *"I piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale [...]"*.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I^a e II^a della Direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione ai possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE".

Il comma 3 specifica però che "per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati Membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente". In altri termini, per i piani che determinano l'uso di piccole aree e per le modifiche minori dei piani la necessità della procedura VAS deve essere stabilita caso per caso. I criteri di cui tenere conto per tale verifica sono riportati nell'Allegato II^a alla Direttiva 2001/42/CE e quindi tale allegato costituisce un riferimento obbligatorio per la definizione dei contenuti del rapporto preliminare.

L'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010 recepisce i contenuti della Direttiva e specifica che nei casi suddetti la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'Autorità Competente ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

La procedura per la verifica di assoggettabilità si compone delle seguenti fasi (articolo 12):

1. l'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente un rapporto preliminare contenente la descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I^a del Decreto (che riprende i contenuti dell'Allegato II^a della 2001/42/CE);

2. l'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere, che viene inviato entro trenta giorni;

3. l'Autorità Competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato I^a del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;

4. l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se necessario, definendo le necessarie prescrizioni;

5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

In Regione Lombardia sono sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS le varianti di P/P per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per dette varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS con la stesura del rapporto preliminare.

Relativamente ai requisiti **a** e **b**, è oggettivo che la Variante di PGT in oggetto risponda ai requisiti richiesti.

Relativamente al requisito **c**, in considerazione del fatto che i contenuti della Variante di PGT sono volti ad apportare modeste modifiche, tese principalmente a:

- introdurre maggiori flessibilità circa la disciplina delle destinazioni d'uso senza aumento dell'edificabilità;
- modeste rettifiche circa la classificazione di edifici storici, alla luce di una più puntuale valutazione;
- modeste rettifiche dei vincoli di destinazione per servizi;
- precisazioni relative alle modalità di attuazione;
- modeste riclassificazioni di aree con aumento dell'edificabilità trascurabile, dovute principalmente al riconoscimento di situazioni pregresse;

si ritiene che tali modifiche non siano in grado di generare effetti negativi sull'ambiente nel suo complesso, considerando anche tutte le possibili interazioni fra le diverse componenti ambientali. Di conseguenza, si considera soddisfatto anche il requisito **c**.

Quindi, dati per assunti i tre requisiti di assoggettabilità, sulla base di quanto stabilito dagli indirizzi regionali, per la Variante al PGT del Comune di Brescia può essere attivata la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Le fasi della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, definite al punto 5 dell'Allegato 1a della DGR n. IX/761, sono le seguenti:

1) avviso di avvio del procedimento;

2) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;

- 3) elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II^A della direttiva;
- 4) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- 5) convocazione conferenza di verifica;
- 6) decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- 7) informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

<i>Fase del P/P</i>	<i>Processo P/P</i>	<i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i>
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (ZPS/SIC) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – Allegato II. Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verifica conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P della VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web	

LA VARIANTE DI PGT

Avviata la fase operativa di gestione del vigente strumento urbanistico, si è riscontrata l'opportunità di apportare parziali rettifiche di dettaglio a tutti e tre documenti che compongono il PGT, lasciandone in ogni caso inalterato l'impianto generale.

In sintesi (rimandando agli allegati per maggiori dettagli) le modifiche riguardano:

- Documento di Piano: la possibilità di introdurre, in alcune trasformazioni prevalentemente residenziali, tipologie commerciali eccedenti il vicinato e comunque fino a 600 mq di s.v.; piccole variazioni alle modalità attuative degli interventi, senza che tali varianti implicino aumento di carico urbanistico e/o consumo di suolo agricolo.
- Piano dei Servizi: eliminazione di alcuni vincoli di destinazione a servizi, alla luce di una più puntuale valutazione dello stato di fatto e del regime giuridico dei suoli; una precisazione sulle previsioni edificatorie relative al progetto speciale dell'Università Statale.
- Piano delle Regole: l'introduzione di maggiore flessibilità (in alcune parti della città caratterizzate dalla presenza storica di attività commerciali) nella possibilità di introdurre la destinazione commerciale fino a 600 mq di s.v.; l'apporto di alcune modifiche alla classificazione degli edifici storici, alla luce di ricognizioni più puntuali; la revisione della classificazione d'ambito di alcune aree, alla luce di situazioni consolidate con il precedente PRG.

La modifica al Piano delle Regole introduce inoltre lievi modifiche alle sue Norme Tecniche in seguito meglio esplicitate.

Negli elaborati tecnici di variante (*Allegato 1*) sono riportate le aree interessate dalla variante, che sono per la gran parte localizzate all'interno del tessuto consolidato e, di fatto, non alterano gli effetti sull'ambiente rispetto allo strumento urbanistico vigente.

Come già affermato in precedenza, la variante di PGT in oggetto non altera gli impatti sull'ambiente emersi nell'elaborazione della VAS del PGT vigente e, per questo motivo, si attua la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Con il presente documento si conferma il quadro conoscitivo, la metodologia, gli indicatori/mitigazioni della VAS effettuata per l'approvazione del PGT vigente.

LA FASE DI VERIFICA AMBIENTALE

Per facilitare la lettura delle effettive modifiche che sono state apportate al PGT, ai fini delle verifiche ambientali, si sono suddivisi gli interventi oggetto di variante in due distinte tipologie:

- modifiche ad ambiti specifici cartografati;
- modifiche alle norme di piano.

Per le prime, ad ogni scheda descrittiva della variante d'ambito è associata una matrice di verifica delle potenziali interferenze con le componenti ambientali.

Alle seconde è invece dedicato un approfondimento specifico teso ad individuare e verificare la portata in termini ambientali delle azioni urbanistiche discendenti dalle varianti normative introdotte.

Modifica ad ambiti specifici cartografati

In termini metodologici, l'obiettivo della verifica ambientale è analizzare le potenziali interazioni indotte dalla modifica introdotta nei confronti delle componenti ambientali, già oggetto di valutazione nella VAS del PGT vigente (come da allegato 3 al Rapporto Ambientale, parte integrante del PGT approvato).


Come da Rapporto Ambientale, le componenti ambientali considerate sono quindi:

- Aspetti energetici (risorse/risparmio)
- Rifiuti
- Qualità ambiente (aria)
- Qualità ambiente (rumore)
- Qualità ambiente (inq. elettromagnetico)
- Qualità ambiente (inq. luminoso)
- Suolo (consumo)
- Suolo (contaminazione)
- Suolo (permeabilità)
- Risorse idriche (reticolo idrico)
- Risorse idriche (pozzi-falda)
- Risorse idriche (scarichi)
- Flora-fauna-ecosistemi
- Paesaggio
- Aspetti idro-geologici
- Aspetti agronomico-forestali

Oggetto della verifica di assoggettabilità alla VAS sono le specifiche modifiche che con la Variante si intende apportare al PGT vigente. L'analisi degli aspetti ambientali potenzialmente attivati dalla nuova azione urbanistica di piano, è espletata attraverso:

- la verifica dell'attivazione delle potenziali interferenze indotte ex-novo dall'azione urbanistica, rispetto all'assetto di "PGT";
- la stima qualitativa della relazione tra l'azione urbanistica e le potenziali interferenze sulla componente ambientale;
- l'eventuale attribuzione di mitigazioni prescrittive (da allegato 4 al Rapporto Ambientale, parte integrante del PGT approvato).

Il tutto secondo il seguente schema metodologico.



Per ogni approfondimento in merito alle verifiche condotte caso per caso, si rimanda alle schede di verifica ambientale delle varianti d'ambito (Allegato 1).

Varianti alle norme di piano (Allegato 02)

In merito alle potenziali interferenze ambientali attivate ex-novo dalle varianti introdotte alle norme di piano, con riferimento alle medesime componenti ambientali già considerate per le varianti d'ambito - Aspetti energetici (risorse/risparmio), Rifiuti, Qualità ambiente (aria), Qualità ambiente (rumore), Qualità ambiente (inq. elettromagnetico), Qualità ambiente (inq. luminoso), Suolo (consumo), Suolo (contaminazione), Suolo (permeabilità), Risorse idriche (reticolo idrico), Risorse idriche (pozzi-falda), Risorse idriche (scarichi), Flora-fauna-ecosistemi, Paesaggio, Aspetti idro-geologici, Aspetti agronomico-forestali - è possibile confermare quanto segue.

Le varianti proposte interessano in modo limitato e circoscritto aspetti specifici dell'articolato normativo di PGT e, in particolare:

Parte I – Norme generali:

Si ritengono a priori trascurabili le potenziali ricadute ambientali delle modifiche tese alla migliore definizione di quanto già previsto dalle norme di PGT approvato, relativamente a:

- precisazione di alcuni disposti normativi sulle zone di rispetto dei corsi d'acqua, in merito al vincolo di inedificabilità e a interventi autorizzabili;
- precisazioni in merito alle definizioni di alcuni parametri urbanistici (lotto edificabile, superficie coperta, superficie permeabile, altezza dei fabbricati e distacco dagli edifici)
- precisazioni in merito a "Destinazioni d'uso", "Determinazione degli spazi pertinenziali a parcheggio", di cui al titolo IV (destinazioni d'uso e pertinenze);
- aspetti relativi all'assoggettamento a Piano Attuativo o al subordinamento a PdC convenzionato/atto, nonché ai "Concorsi di progettazione" di cui al titolo V (modalità di attuazione);

In merito alla variazione, rispetto a quanto già previsto dalle norme generali, della superficie minima permeabile da destinare a verde di compensazione (ovvero la riduzione, introdotta ex novo, dal 60% al 20%), si precisa che tale disposizione è valida in termini generali e, conseguentemente, non trova applicazione negli interventi soggetti a norme particolari (es. ambiti del Documento di Piano, zone produttive). Il campo di applicazione è pertanto relativo ad interventi minori, nei quali l'esperienza ha dimostrato una certa difficoltà nell'applicazione della norma attuale. In considerazione del fatto che, tutti gli interventi potenzialmente più esposti ad interferenze ambientali (es. ambiti del Documento di Piano, zone produttive), continueranno ad essere assoggettati a disposizioni specifiche, si può confermare che tale variante non comporta ricadute ambientali significative.

Parte II – Documento di Piano (DP):

Si ritengono a priori trascurabili le potenziali ricadute ambientali delle modifiche tese alla migliore definizione di quanto già previsto dalle norme di PGT approvato, relativamente a:

- precisazione circa l'applicazione delle disposizioni contenute nella tavola DP05 "ambiti di trasformazione strategica: prescrizioni";
- chiarimenti circa la destinazione della dotazione di qualità aggiuntiva;
- aspetti relativi all'Edilizia Convenzionata;

Parte III – Piano dei Servizi (PS):

- Non si sono apportate variazioni a questa parte delle NTA

Parte IV – Piano delle Regole (PR):

Si ritengono a priori trascurabili le potenziali ricadute ambientali delle modifiche tese alla migliore definizione di quanto già previsto dalle norme di PGT approvato, relativamente a:

- Precisazioni circa la possibilità di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti in edifici residenziali in area agricola
- la realizzazione (autorizzabile dell'A.C) di autorimesse nel "tessuto a prevalente destinazione residenziale in ambito di elevato valore paesistico-ambientale";
- maggiore flessibilità circa la possibilità di demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti non di valore storico-architettonico all'interno del Parco delle Colline consentendo variazioni della sagoma <20% della slp esistente;
- maggiore flessibilità circa la possibilità di demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti non di valore storico-architettonico negli ambiti della città di più recente formazione eliminando il limite di variazione della sagoma (<20% della slp esistente) attualmente presente nella norma;
- introduzione di una specifica disciplina per alcune parti del tessuto residenziale esistente (individuato come tessuto misto a prevalente destinazione residenziale) relativa alle destinazioni compatibili, includendo tra queste il commercio fino a 600 mq di sv (*vedi allegato 1.a*);
- eliminazione dell'esclusione della destinazione di commercio alimentare in quegli ambiti in cui è consentita l'analoga destinazione non alimentare;
- modeste precisazioni circa la disciplina relativa al frazionamento di complessi produttivi esistenti e ai piani attuativi già convenzionati;
- più puntuali prescrizioni e precisazioni riguardo la disciplina degli ambiti non urbanizzati per quanto riguarda il divieto di abbattimento delle essenze arboree rilevanti sotto il profilo paesaggistico e delle recinzioni di aree di pertinenza residenziale;
- introduzione di una specifica disciplina relativa alle strutture alberghiere esistenti, consentendo per le stesse un ampliamento "una tantum" del 30% ;
- precisazione circa la disciplina degli edifici ricadenti nell'ambito della città storica, consentendo in particolare, per gli edifici moderni all'interno di tale ambito (per i quali è già possibile procedere alla sostituzione) l'inserimento di solette, con relativo incremento delle slp, peraltro senza variazioni di sagoma, subordinato al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e delle prestazioni antisismiche dello stesso;

In merito alle modifiche normative introdotte relativamente agli ultimi due punti, va rilevato che, il pur potenziale aumento del carico urbanistico, considerato il modesto numero di casi e le condizioni oggettive a cui sono sottoposti gli interventi, appare di portata trascurabile rispetto al dimensionamento complessivo del PGT. Per cui si può confermare che tali varianti non comportano ricadute ambientali significative.

In merito all'introduzione ex-novo del punto "a.1 – tessuto misto a prevalente destinazione residenziale" si precisa che tale variante normativa è tesa a dettagliare una parte del tessuto urbano a tutti gli effetti già esistente lungo le principali vie d'accesso alla città (es. via Cremona, via Corsica, Via Milano, ecc.) che, senza il riconoscimento di detta classificazione, avrebbero perso la possibilità di ospitare attività commerciali (comunque concesse in entità/taglia ridotta <600 mq). Per cui si può confermare che tale variante non comporta ricadute ambientali significative.

In merito al tema delle recinzioni e della nuova accessibilità carraia oggetto di modifica normativa per diverse zone dell'ambito non urbanizzato, si precisa che tali possibilità sono comunque condizionate a valutazioni puntuali delle ricadute di carattere paesistico degli interventi. Per cui si può confermare che, anche tali varianti, non comportano ricadute ambientali significative.

CONCLUSIONI

La Regione Lombardia ha individuato l'ambito di applicazione della VAS al comma 2 dell'articolo 4 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., mentre le disposizioni attuative sono contenute nella DCR n. VIII/351, nella DGR n. VIII/6420, nella DGR n. VIII/10971 e nella DGR IX/761 che, all'allegato 1a, riporta il modello metodologico procedurale della VAS dei PGT.

Secondo tale modello, sono sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS le varianti di P/P per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità dalla VAS sulla base degli elementi presenti nell'allegato II^a della direttiva comunitaria 42/2001/CE, recepita sia a livello nazionale che regionale.

Con l'obiettivo di perseguire i principi posti alla base del DLgs 152/06 come s.m.i dal D.Lgs. 04/08, principio dell'azione ambientale e principio della sviluppo sostenibile, nel presente documento si sono voluti fornire gli elementi richiesti dalla normativa di settore per la procedura di esclusione dalla VAS, basando valutazioni e analisi sugli elementi già forniti dai lavori di VAS realizzata sul vigente PGT, allo scopo di garantire la correttezza del percorso di valutazione complessivo.

L'analisi effettuata ha permesso di stabilire che la variante di PGT in oggetto, comportando modifiche minori e di lieve entità, tali da non influire in termini di potenziali ricadute ambientali sull'impianto complessivo di PGT (già valutato favorevolmente in termini di sostenibilità ambientale in sede di VAS), può essere esclusa dall'assoggettamento alla procedura di VAS.

Brescia, 19/02/2013

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Arch. Gianpiero Ribolla